

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I - Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. In data odierna, il Segretario Comunale ha trasmesso la relazione de qua.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto, nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I **Sindaci** e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3. Attuazione

Approvato il Piano Operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

I. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Campertogno partecipa al capitale della seguenti società:

1. Società “CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.”.
2. Società Consortile a responsabilità limitata “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese”.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Campertogno fa parte dell'Unione Montana Valsesia. L'adesione all'Unione Montana, non trattandosi di SOCIETA', non è oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

I. Società “CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.”

La Società “C.O.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.”, nata come impianto di depurazione per rispondere alle esigenze della depurazione centralizzata dei reflui civili di sette Comuni e dei reflui delle aziende tessili della Valsessera, si è trasformata negli anni diventando società per la gestione del servizio idrico integrato in 37 Comuni dell’area Valsesia e Valsessera ed impianto di trattamento dei rifiuti liquidi.

CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. è una Società interamente a capitale pubblico che si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato in 37 comuni ubicati nelle province di Biella e di Vercelli ed è uno dei sette gestori dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 del Piemonte ‘Biellese, Vercellese, Casalese’. I territori coperti dal servizio hanno carattere prevalentemente montano, con un’altitudine media di 708 m. a ridosso della catena alpina del Monte Rosa e si sviluppano tra Valsesia, Valsessera e Valle di Mosso per 953 km², con una popolazione residente di circa 40.000 abitanti ed una non trascurabile presenza turistica.

Il Comune di Campertogno gestisce in proprio il servizio idrico, ma ha mantenuto la partecipazione (euro 50,00) in CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

L’analisi continua con gli ulteriori seguenti dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori: 1

Numero di dipendenti: 31, alla data odierna (nessuno a tempo parziale)

Risultato d’esercizio		
2011	2012	2013
+ 35.558,00 euro	+ 43.175,00 euro	+ 32.342,00 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
5.244.628,00 euro	5.281.532,00 euro	5.572.933,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	17.582.189	17.706.963	17.225.501
C) Attivo circolante	4.979.773	4.348.170	4.854.761
D) Ratei e risconti	78.216	94.122	85.238
Totale Attivo	22.640.178	22.149.255	22.165.500

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	13.102.019	13.145.194	13.177.536
B) Fondi per rischi ed oneri	197.822	195.036	170.149
C) Trattamento di fine rapporto	397.372	313.146	338.414
D) Debiti	9.003.297	8.467.199	8.459.852
E) Ratei e Risconti	29.668	28.680	19.549
Totale passivo	22.640.178	22.149.255	22.165.500

Bilanci d'esercizio in sintesi:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	5.693.224	5.676.359	6.100.647
B) Costi di produzione	5.457.918	5.524.137	5.841.643
Differenza	235.306	152.222	259.004
C) Proventi e oneri finanziari	182.661	259.575	220.612
D) Rettifiche valore attività finanziarie	3.500	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	96.797	215.226	77.000
Risultato prima delle imposte	145.942	107.873	115.392
Imposte	110.384	64.698	83.050
Risultato d'esercizio	35.558	43.175	32.342

Alla luce dei dati sopra riportati, è **intenzione dell'amministrazione mantenere la quota di partecipazione, n. 1 al valore nominale di € 50,00** considerato che trattasi della Società che gestisce, per l'ATO n. 2, il servizio idrico integrato e che **non comporta onere alcuno** a carico del Bilancio Comunale.

2. Società Consortile a responsabilità limitata "Agenzia di Accoglienza e della Promozione Turistica della Valsesia e del Vercellese"

In merito alla partecipazione in seno alla Agenzia di cui all'oggetto, la cd. A.T.L., oltre a rinviare a quanto contenuto nella allegata relazione a firma del Segretario Comunale, si precisa che la Società è stata costituita per iniziativa e sotto il patrocinio della Provincia di Vercelli e ha per oggetto sociale esclusivo la promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento. La A.T.L. opera senza fine di lucro nell'ambito delle funzioni indicate nell'articolo 10 della legge regionale 75/96 svolgendo attività strumentale ai soci pubblici ai sensi della normativa vigente così come regolata dalle norme contenute nello Statuto e, in particolare:

- a) Raccoglie e diffonde le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica;
- b) Fornisce assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- c) Promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni ed iniziative dirette ad attrarre i turisti ed a favorirne il soggiorno;
- d) Sensibilizza gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;
- e) Favorisce la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.

L'analisi continua con gli ulteriori seguenti dati:

Numero degli amministratori: Presidente, Vicepresidente, 3 consiglieri

Numero di direttori: /

Numero di dipendenti: 6, alla data odierna (nessuno a tempo parziale)

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
- 22.163,00 euro	+ 27.286,00 euro	+ 11.102,00 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
43.691,00 euro	17.355,00 euro	0,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	258,00	258,00	0,00
F) Immobilizzazioni	54.017	38.097	29.834
G) Attivo circolante	372.313	432.880	413.068
H) Ratei e risconti	6.141	800	0,00
Totale Attivo	432.729	472.035	442.902

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Patrimonio netto	93.087	120.372	131.476
G) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
H) Trattamento di fine rapporto	83.095	95.229	84.052
I) Debiti	256.128	256.236	203.254
J) Ratei e Risconti	419	198	23.320
Totale passivo	432.729	472.035	442.902


Bilanci d'esercizio in sintesi:
Conto Economico


Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Valore della produzione	769.827	557.133	499.917
G) Costi di produzione	777.139	520.103	468.248
Differenza	- 7.312	37.030	31.669
H) Proventi e oneri finanziari	- 7.272	- 6.311	- 7.367
I) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
J) Proventi ed oneri straordinari	- 73	5.137	142
Risultato prima delle imposte	- 14.657	35.856	24.444
Imposte	7.506	8.570	13.342
Risultato d'esercizio	- 22.163	27.286	11.102

Alla luce dei dati sopra riportati, è **intenzione dell'amministrazione mantenere la quota di partecipazione, di n. 4 quote di partecipazione, al valore nominale di € 258,00 ciascuna**, considerato che trattasi della Società che gestisce l'attività promozionale e propulsiva per conto dell'ente nel settore turismo.

Campertogno, 30/11/2015

IL SINDACO
Ing. Paolo Vimercati



RELAZIONE TECNICA

allegata al PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone quanto segue:

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.” e stabilisce inoltre che “è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza

a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.”*. **Il Comune di Campertogno ha effettuato tale ricognizione con D.C.C. n. 4 in data 18 maggio 2009.**

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell’art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *“assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative:

I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL’ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

a) la riduzione del numero delle società partecipate;

b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, in relazione ai quali il comma 612 richiede che vengano dettagliati nel piano.

L'analisi che segue concerne le due società partecipate direttamente dal comune che non detiene, invece, partecipazioni indirette.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Come indicato in precedenza, il Consiglio Comunale con D.C.C. n. 4, in data 18 maggio 2009, ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune e ha autorizzato il mantenimento delle stesse, ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

Le partecipazioni, all'epoca, erano le seguenti:

<i>Società partecipata</i>	<i>Quote possedute</i>	<i>Valore nominale delle quote</i>
Agenzia di Accoglienza e	n. 4	258,00 euro

Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese” s.c.r.l.		
C.O.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.	n. 1 azione	50,00 euro

e la situazione, a oggi, non è mutata e il Comune, detiene entrambe le partecipazioni.

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

4.1.1. Società partecipate, misura di partecipazione, durata impegno, onere gravante sul bilancio comunale, rappresentanti con cariche negli organi di governo.

RAGIONE SOCIALE: C.O.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.						
PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ESPRESSO IN PERCENTUALE	DURATA DELL'IMPEGNO	Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione	NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO	Risultati di bilancio degli ultimi tre anni (Gestione finanziaria)		
1 quota (valore nominale 50€)	sino al 31.12.2050	€ 0,00 anno di riferimento 2013	NON CI SONO AMMINISTRATORI CON CARICHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO	2011	2012	2013
				€ 35.558,00	€ 43.175,00	€ 32.342,00
ATTIVITA'						
Gestione ciclo acqua integrato						

PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ESPRESSO IN PERCENTUALE	DURATA DELL'IMPEGNO	Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione	NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO	Risultati di bilancio degli ultimi tre anni (Gestione finanziaria)		
				2011	2012	2013
2 quote associative annuali € 516,00	sino al 31.12.2050	€ 1.032,00 anno di riferimento 2014	NON CI SONO AMMINISTRATORI CON CARICHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO			
				€ - 22.163,00	€ 27.286,00	€ 11.102,00
ATTIVITA'						
Attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica						

4.1.2. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Ai fini di fornire elementi di valutazione volti alla redazione del Piano di razionalizzazione si precisa che:

- La Società "C.O.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.", nata come impianto di depurazione per rispondere alle esigenze della depurazione centralizzata dei reflui civili di sette Comuni e dei reflui delle aziende tessili della Valsessera, si è trasformato negli anni diventando società per la gestione del servizio idrico integrato in 37 Comuni dell'area Valsesia e Valsessera ed impianto di trattamento dei rifiuti liquidi.

CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. è una Società interamente a capitale pubblico che si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato in 37 comuni ubicati nelle province di Biella e di Vercelli ed è uno dei sette gestori dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 del Piemonte 'Biellese, Vercellese, Casalese'. I territori coperti dal servizio hanno carattere prevalentemente montano, con un'altitudine media di 708 m. a ridosso della catena alpina del Monte Rosa e si sviluppano tra Valsesia, Valsessera e Valle di Mosso per 953 km², con una popolazione residente di circa 40.000 abitanti ed una non trascurabile presenza turistica.

Originariamente, il Comune di Campertogno con D.C.C. n. 10, in data 14 giugno 2003 ha conferito al "CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A." il servizio idrico integrato con il conferimento contestuale della gestione delle reti, degli impianti e altre dotazioni patrimoniali di competenza comunale per il periodo di salvaguardia stabilito dall'Autorità d'Ambito, e ha proceduto alla sottoscrizione di n. 1 azione di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. del valore nominale di euro 50,00;

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 22.09.2003 si addiveniva all'approvazione della convenzione e relativo regolamento con la Società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. per l'espletamento del servizio idrico

integrato con il rinvio ad una successiva appendice in ordine alla particolare situazione degli impianti idrici comunali con gli interventi in corso, non assimilabile alle norme e condizioni del regolamento generale adottato da tutte le altre Amministrazioni Comunali;

Infine, con deliberazione n. 19 del 22.12.2006, il Comune ha deliberato la rescissione dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

Si segnala, come riportato nella tabella precedente, che la partecipazione alla Società **non comporta onere alcuno** a carico del Comune.

- La società consortile a responsabilità limitata “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale” (cd. A.T.L.) nasce in virtù della Legge regionale 75/1996 il cui articolo 9 prevede che: *Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti è promossa la costituzione di Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale sono strumento di organizzazione a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati, ed in particolare:*

- a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica;
- b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;
- d) sensibilizzano gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;
- e) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.

L'art. 11 della citata L.R. 75/1996 prevede che possono partecipare alle ATL esclusivamente:

- a) le province, la regione e le camere di commercio;
- b) gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati;
- c) le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori che perseguano fini analoghi a quelli di cui all'articolo 10.

Il comma 5 del citato articolo 11, invece dispone che è vietata alle ATL la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque denominati.

Al fine di fornire elementi di valutazione volti alla redazione del Piano di razionalizzazione, si precisa che il Comune di Campertogno è un comune a prevalente economia turistica.

Si trasmette la presente Relazione Tecnica al Signor Sindaco, ai fini della realizzazione del piano di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Campertogno 30/11/2015

Il Segretario Comunale
Dott. Marocco Pierluigi



A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Marocco".

